



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 / 16/05/2019

Uff. SEGRETERIA TECNICA URBANISTICA

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 77 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC AD OGGETTO: "ADEGUAMENTO DEL VIGENTE P.R.G.C. ALLA NORMATIVA COMMERCIALE" PREVIA CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Maggio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all'ordine dell'ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	
ARTUSO DIEGO	Presente	MONTAGNA PAOLO	Presente
AVIGNONE GIUSEPPE	Assente	NESCI MARIO	Presente
CALLIGARO ARTURO	Assente	OSELLA GIUSEPPE	Assente
CERRATO ENRICO	Assente	PALENZONA CARLO	Presente
DEMONTIS GIANFRANCO	Presente	PATRITI ROBERTO	Presente
FURCI JENNIFER	Presente	RICCO GALLUZZO BIAGIO	Presente
GIACHINO ALESSANDRO	Assente	RUSSO SERGIO	Presente
IOCOLANO ANTONINO	Presente	SALVATORE LUCA	Assente
IORFINO PASQUALE	Presente	VISCOMI ABELIO	Presente
LICATA SILVANA	Presente	ZACA' STEFANO	Assente
LONGHIN RITA	Assente	ZAMPOLLI LUCIANA	Assente Giustific.
MAMMONE ANTONIO	Presente	ZENATTI ERIKA	Presente
MICHELETTI UGOLINO	Assente		

Pertanto sono presenti n. 15 Consiglieri, nonché gli Assessori:

POMPEO LAURA, DI CRESCENZO SILVIA, FERRERO ANGELO, COSTANTINO SILVANO, MESSINA GIUSEPPE

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Su proposta del Sindaco,

Premesso che:

- Il Comune di Moncalieri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 21.06.2000) modificato con successive varianti urbanistiche;
- Il vigente PRGC è stato adeguato al P.A.I con la variante urbanistica strutturale n. 15 approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 5.02.2007 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15.02.2007;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 20.12.2018 è stata approvata la Variante urbanistica strutturale n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.);

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59*" con il quale sono stati stabiliti i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali disponendo che le Regioni provvedano ad armonizzare e ad adeguare la propria normativa di riferimento ai suddetti principi;

Atteso che la Regione Piemonte, in attuazione del precitato D.Lgs. n. 114 del 1998, con legge 12 novembre 1999, n. 28, ha definito le norme di indirizzo generale per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica, al fine della promozione della competitività del sistema commerciale piemontese e della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione alla tutela dei consumatori, del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata L.R. 28 del 1999 i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi agli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e ai criteri di programmazione urbanistica disciplinati all'art. 3 della stessa legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, recante "*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica in attuazione del D.Lgs. 114 del 1998*", con la quale sono stati approvati in fase di prima applicazione detti indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 114 del 1998;

Vista e richiamata la Variante urbanistica n. 3 ex art. 17 comma 7 della L.U.R. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.6.2004, con la quale il vigente P.R.G.C. era stato adeguato, in attuazione del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e della L.R. n. 28/99 e s.m.i., agli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa adottati dalla Regione Piemonte con la suddetta D.C.R. n. 563-13414/1999 nonché ai "*Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale*" approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dell'11.06.2001;

Rilevato che i suddetti indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa sono stati successivamente rivisti ed aggiornati più volte dalla Regione Piemonte, e precisamente con D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003, D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 e con D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

Considerato che, in base al combinato disposto degli artt. 29, comma 3, e 31 della Deliberazione Regionale sopra citata, i Comuni sono tenuti ad approvare, secondo il seguente ordine:

- I criteri comunali di cui all'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio;

- L'adeguamento del Piano Regolatore Generale secondo quanto disposto all'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 114/1998 in variante al P.R.G.C.;
- Il Regolamento di Polizia Locale e annonaria ai sensi dell'art 6, comma 5, del D. Lgs. 114/1998;
- Le norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 114/1998 e dell'art. 4 della Legge Regionale sul commercio;

Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 114/1998 e dall'art. 4 comma 1 della L.R. n. 28/99 e s.m.i. ed in applicazione della D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 come successivamente modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20.04.2012 sono stati approvati i nuovi *Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale*, in sostituzione ed aggiornamento dei precedenti *Criteri comunali* approvati con D.C.C. n. 55 del 11.06.2001, individuando altresì, sulla base dei suddetti *Criteri comunali*, gli ambiti di insediamento commerciale distinti in addensamenti e localizzazioni;

Vista e richiamata la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 19.12.2012 con la quale sono state recepite le osservazioni formulate dalla Regione Piemonte – Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali, con nota del 25.9.2012 e registrata al protocollo generale del Comune in data 1.10.2012 al n. 48017, modificando parzialmente i *Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale*, approvati con la precedente D.C.C. n. 47 del 20.04.2012, risultando, quindi, adeguati alla successiva D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

Dato atto che, ciò fatto, a seguito dell'approvazione *Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale* adeguati agli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio di cui alla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, si rende necessario adeguare il vigente P.R.G.C.;

Atteso che l'Amministrazione Comunale si è avvalsa del procedimento integrato di pianificazione territoriale e di V.A.S. con la modalità contestuale di cui alla tabella "j.1." dell'allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016.

Vista e richiamata la Deliberazione n. 56 del 08.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 5 della L.U.R., il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 77 ex art. 17 comma 5 L.U.R. al vigente P.R.G.C. ad oggetto: "ADEGUAMENTO DEL VIGENTE P.R.G.C. ALLA NORMATIVA COMMERCIALE".

Atteso che :

- il suddetto progetto di variante urbanistica è stato trasmesso all'Organo Tecnico Comunale con nota del 24.05.2018 prot. 31416 al fine di avviare la procedura di verifica di V.A.S.;
- il suddetto progetto di variante urbanistica è stato depositato presso il Settore Gestione e Sviluppo del territorio e pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Città di Moncalieri per la durata di trenta giorni consecutivi, dal 11 giugno 2018 al 10 luglio 2018;
- la pubblicazione ed il deposito della suddetta variante e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse dal 26 giugno 2018 al 10 luglio 2018 sono stati resi noti a mezzo di avviso pubblicato sul sito web comunale (Albo Pretorio nonché nella sezione avvisi dell'area Urbanistica) nonché mediante manifesti murali ;

Atteso che il suddetto progetto di Variante urbanistica è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con nota del 12.06.2018 prot. n. 35280 e ricevuto il 18.06.2018 73477/2018, per il parere di competenza;

Considerato che:

- nei termini di legge e precisamente dal 26 giugno 2018 al 10 luglio 2018 non sono pervenute osservazioni;
- oltre i termini di legge sono pervenute n. 4 (quattro) osservazioni, di cui una trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino;

- nel termine dei quarantacinque giorni dalla ricezione, la Città Metropolitana di Torino, con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 326-16636/2018 del 18.07.2018 trasmesso con nota del 23.07.2018 prot. n. 87893/2018 (Ns prot. N. 44592 del 24.07.2018), ha decretato, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R.56/77 e s.m.i., che il suddetto progetto preliminare di Variante urbanistica n. 77 al vigente P.R.G.C. non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21.07.2011, e con i progetti sovracomunali, precisando altresì che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
- con la nota di cui sopra, la Città Metropolitana di Torino ha altresì trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 25/17570/2018 del 23.07.2018 con la quale sono state espresse osservazioni in merito alla variante in argomento;

Visto il Progetto Definitivo della Variante urbanistica n. 77 ex art. 17 comma 5 L.U.R. al vigente P.R.G.C. ad oggetto: "Adeguamento del vigente PRGC alla normativa commerciale", redatta dal professionista esterno incaricato con D.D. n. 851 del 15.05.2017 e Disciplinare d'Incarico n. 7543/2017 del 16.06.2017, arch. Raffaella GAMBINO, con studio in Torino Via Giolitti n. 39, trasmessa in data 09.04.2019 (prot. N. 21964) e costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- A1- Relazione illustrativa;
- Estratto D1/D2 - Norme Tecniche di Attuazione (solo artt. 2, 7, 26, 28-6-1, 28-9-3);
- Estratto D1/D2 - Norme Tecniche di Attuazione – testo coordinato (solo artt. 2, 7, 26, 28-6-1, 28-9-3);
- A2 – Relazione di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (prot. N. 13556 del 02.03.2018);
- A2 – Relazione di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – integrazione (prot. N. 72029 del 07.12.2018);
- Elaborato E1 : "Riconoscimento addensamenti e localizzazioni" – scala 1:5.000;
- Elaborato E2 : "Riconoscimento addensamenti e localizzazioni" – scala 1:5.000;
- Fascicolo delle controdeduzioni.

Rilevato che, come documentato nella Relazione Illustrativa, le principali modifiche di adeguamento apportate al vigente PRGC con la suddetta Variante urbanistica n. 77 rispetto alle norme di attuazione ed agli ambiti di insediamento commerciale addensati e localizzati precedentemente approvati con la Variante urbanistica n. 3 sono così sintetizzate:

- **Addensamento A1:** la nuova perimetrazione non coincide più con il limite urbanistico del Centro Storico di Moncalieri ma abbraccia anche l'area di Borgo Navile (racchiusa tra la ferrovia ed il Po) e che nella variante urbanistica n. 3 era stata individuata come Addensamento A3. Inoltre il perimetro dell'Addensamento A1 è stato ampliato verso Nord per comprendere l'area posta tra Viale del Castello e via Bogino;
- **Addensamenti A3:** sono stati individuati i seguenti n. 3 addensamenti commerciali urbani forti A3 di Roma-Sestriere, Genova e Pastrengo. Con i nuovi *Criteri comunali* l'Addensamento A3 "Roma-Sestriere" è stata modificato rispetto alla perimetrazione unica prevista dalla Variante n. 3 risultando composto dai due ambiti separati di Corso Roma e di via Sestriere. L'addensamento A3 "Genova" deriva dalla trasformazione in A3 ed accorpamento dei due precedenti addensamenti A4 di "Genova-p.zza Failla" e "Genova-Testona" previsti dalla Variante urbanistica n. 3. L'addensamento A3 "Pastrengo" deriva dalla trasformazione in A3 e modesta riduzione del precedente addensamento A4 "Borgo Mercato-via Pastrengo" previsto dalla Variante n. 3;
- **Addensamenti A4:** viene confermato l'addensamento A4 "S.Maria" già previsto dalla Variante n. 3 in Borgata S.Maria. E' stato previsto il nuovo addensamento A4 "corso Savona" lungo l'asse stradale Corso Savona, arteriale rispetto all'agglomerato urbano. Viene stralciato l'addensamento A4 "Tagliaferro" previsto dalla Variante urbanistica n. 3 a fronte di una inconsistente rete commerciale;

- Addensamento A5: è stato confermato l'addensamento A5 "Sanda-Vadò" già previsto dalla Variante urbanistica n. 3, ampliandone di poco il perimetro per includere al suo interno un edificio industriale dismesso. Sul predetto addensamento è stato approvato il P.U.C. con D.C.C. n. 145 dell'11.10.2008, previo parere preventivo rilasciato dall'allora Provincia di Torino (n. D.D. n. 65-36713/2008 del 19.06.08) e confermato per silenzio assenso con nota prot n. 53862 del 10.11.2009;
- Localizzazione L2: la localizzazione L2 corrisponde alla trasformazione della vecchia localizzazione L3 prevista dalla Variante urbanistica n. 3, successivamente ampliata a seguito dell'autorizzazione regionale di un gran centro commerciale (G-CC2);
- Aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del vigente PRGC legate alla disciplina del commercio (già adeguate alla normativa regionale sul commercio in applicazione della precedente D.C.R. n. 563-13414/1999) per raccordo rispetto alle successive modifiche e revisioni agli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica adottate dalla Regione Piemonte con le D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 e D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 nonché rispetto ai nuovi *Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale* approvati con la D.C.C. n. 47 del 20.4.2012 come successivamente modificati con la D.C.C. n. 169 del 19.12.2012;

Preso atto che le modifiche apportate con la suddetta Variante urbanistica n. 77 consistono unicamente in un mero adeguamento del vigente P.R.G.C. alla normativa regionale in materia di commercio al dettaglio in sede fissa e nella trasposizione nel vigente P.R.G.C. degli ambiti di insediamento commerciale approvati, unitamente ai *Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale*, con la D.C.C. n. 47 del 20.4.2012 come successivamente modificata con la D.C.C. n. 169 del 19.12.2012;

Rilevato che, come documentato al paragrafo 2) della Relazione Illustrativa che s'intende richiamato, il presente progetto di Variante urbanistica ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R., e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della stessa Legge in quanto:

- a) Non modifica l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sopra comunale;
- c) Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge. Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante (che non interessa l'assetto delle aree a servizi pubblici) hanno determinato complessivamente la riduzione di 0,437 mq/abitante di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R.. I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C.. La riduzione complessiva determinata dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,437 mq/abitante.
- d) Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge. Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante (che non interessa l'assetto delle aree a servizi pubblici) hanno determinato complessivamente l'aumento di 0,248 mq/abitante di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R.. I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C.. L'aumento complessivo determinato dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,248 mq/abitante.
- e) Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente. Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante, non hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale C.I.R. che rimane immutata a 69.089

abitanti. Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale di 158 abitanti che pertanto passa a 69.247 abitanti.

- f) Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento. Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive. Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive.
- g) Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Preso atto che, come documentato al capitolo 2) della Relazione Illustrativa che s'intende richiamato, il presente progetto di Variante urbanistica rispetta altresì le condizioni di cui agli artt. 12 comma 5bis e 17 comma 6 della L.U.R. in quanto :

- La cartografia del P.R.G.C. di Moncalieri non individua la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art 12 comma 5bis della L.U.R. necessaria al fine della verifica di cui all'art. 17 comma 6 della L.U.R., riportato per estratto: "le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali."
- Il Comune di Moncalieri ha approvato il perimetro del centro abitato ai sensi dell'art. 81 della L.U.R. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130/1995 del 24.11.1995, nella cartografia allegata alla delibera viene individuata "centro abitato" l'area edificata posta a valle di via Petrarca e antistante l'area interessata dalla variante.
- La presente Variante non prevede la classificazione di nuove aree, che modifichino l'assetto dell'insediamento attuale e previsto, quindi risulta coerente.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.U.R., la presente Variante urbanistica è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, conclusa con l'esclusioni dalle successive fasi di valutazione con Determinazione Dirigenziale n. 297 del 05.03.2019 dell'Organo Tecnico Comunale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nel medesimo provvedimento;

Preso atto che la presente variante urbanistica n. 77 al vigente PRGC è stata integrata e modificata in ottemperanza alle prescrizioni della sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 297 del 05.03.2019 dell'Organo Tecnico Comunale.

Atteso che, nella stessa seduta e immediatamente prima della presente deliberazione, si sottopone al Consiglio Comunale l'adeguamento dei "*Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale*", a riscontro dell'osservazione della Città Metropolitana di Torino trasmessa con nota del 23.07.2018 prot. n. 87893/2018 (Ns prot. N. 44592 del 24.07.2018) formulata all'interno dell'iter di approvazione della presente variante urbanistica;

Preso atto che, come documentato nella Relazione illustrativa, la presente Variante Urbanistica n. 77 al vigente PRGC:

- non modificando alcuna previsione localizzativa avente incidenza sulla classificazione acustica, risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moncalieri approvato dal Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006;
- non interferisce con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante individuati

con la Variante urbanistica strutturale n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 20.12.2018;

- risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati. In particolare, come documentato al capitolo 4 della Relazione illustrativa, la presente Variante urbanistica risulta compatibile con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3.10.2017;

Sentita la Commissione Consiliare competente in materia, riunitasi nella seduta del 16/04/2019;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare le proposte di controdeduzione, alle osservazioni pervenute, contenute nell'elaborato tecnico ad oggetto: "*Fascicolo delle controdeduzioni*" facente parte del progetto definitivo di Variante n. 77 al vigente PRGC di cui al successivo punto 3) in cui viene specificatamente motivato il rigetto, l'accoglimento parziale o in tutto delle osservazioni pervenute;
2. Di dare atto che la redazione del progetto definitivo di Variante n. 77 al vigente PRGC di cui al successivo punto 3) della presente deliberazione ha comportato modifiche non sostanziali rispetto alla stesura preliminare, determinate dall'accoglimento delle prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 297 del 05.03.2019 (esclusione dalle successive fasi di valutazione ambientale strategica) e delle osservazioni pervenute. Pertanto le parti modificate non sono soggette a ripubblicazione ed a nuova adozione ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.U.R..
3. Di approvare, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il Progetto definitivo di Variante urbanistica n. 77 al vigente P.R.G.C. ad oggetto: "*Adeguamento del vigente PRGC alla normativa commerciale*", redatta dal professionista esterno incaricato con D.D. n. 851 del 15.05.2017 e Disciplinare d'Incarico n. 7543/2017 del 16.06.2017, arch. Raffaella GAMBINO, con studio in Torino Via Giolitti n. 39, trasmessa in data 09.04.2019 (prot. N. 21964) e costituita dai seguenti elaborati tecnici:
 - A1- Relazione illustrativa;
 - Estratto D1/D2 - Norme Tecniche di Attuazione (solo artt. 2, 7, 26, 28-6-1, 28-9-3);
 - Estratto D1/D2 - Norme Tecniche di Attuazione – testo coordinato (solo artt. 2, 7, 26, 28-6-1, 28-9-3);
 - A2 – Relazione di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (prot. N. 13556 del 02.03.2018);
 - A2 – Relazione di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – integrazione (prot. N. 72029 del 07.12.2018);
 - Elaborato E1 :“Riconoscimento addensamenti e localizzazioni” – scala 1:5.000;

- Elaborato E2 :“Riconoscimento addensamenti e localizzazioni” – scala 1:5.000;
 - Fascicolo delle controdeduzioni.
4. Di dare atto che gli elaborati cartografici e le N.T.A. approvati con il presente atto deliberativo aggiornano i corrispondenti elaborati e le N.T.A. del vigente PRGC, precisando che gli elaborati E1 ed E2 sopra elencati sostituiscono gli elaborati E1, E2 e E3 approvati con la variante urbanistica n. 3.
 5. Di dare atto che, la presente variante urbanistica è coerente con i “*Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale*” vigenti, come adeguati dal Consiglio Comunale nella stessa seduta e immediatamente prima della presente deliberazione, a riscontro dell’osservazione della Città Metropolitana di Torino trasmessa con nota del 23.07.2018 prot. n. 87893/2018 (Ns prot. N. 44592 del 24.07.2018);
 6. Di dare atto che, come documentato al capitolo 2) della Relazione Illustrativa, la Variante urbanistica di cui al punto 3) del presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all’art. 17 comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 17 comma 5 della stessa Legge :

a) non modifica l’impianto strutturale del vigente PRGC, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione. Rispetto al vigente PRGC e con specifico riferimento alle porzioni di territorio interessate, la presente variante urbanistica non modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per l’assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale, ma recepisce esclusivamente indicazioni specifiche per il commercio già in vigore nella normativa di settore. Inoltre, la presente variante urbanistica non modifica e non incide sul disegno complessivo dei vincoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici. Si precisa inoltre che le modifiche non intervengono su temi che siano stati oggetto di modifiche ‘ex-officio’ da parte della Regione;

b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale : la presente variante urbanistica non riguarda la localizzazione o la rilocalizzazione di infrastrutture e servizi di particolare rilievo comunale e/o sovracomunale e non influisce e/o impatta sulla funzionalità delle medesime ;

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge ; la presente Variante non interessa l’assetto delle aree a servizi i cui parametri restano quindi invariati come a seguire:

Massima riduzione ammissibile di aree a servizi pubblici: $64.3933 \text{ abitanti} * 0,5 \text{ mq/abitante} = \text{mq } 32.196,5$, riduzione delle aree a servizi pubblici $\text{mq } 28.139,31 < \text{mq } 32.196,5$.

La dotazione di aree a servizi pubblici di cui all’art. 21 della L.U.R. come modificata dalle varianti parziali e dall’incremento della capacità insediativa residenziale dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta essere maggiore di 25,00 mq/abitante, ovvero 26,50 mq/abitante [$\text{mq } 1.710.306,69 / (64.393+158 \text{ abitanti})$].

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante (che non interessa l’assetto delle aree a servizi pubblici) hanno determinato complessivamente la riduzione di 0,437 mq/abitante di aree a servizi di cui all’art. 21 e 22 della L.U.R..

I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all’art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C..

La riduzione complessiva determinata dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,437 mq/abitante.

d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge ; la presente Variante non interessa l'assetto delle aree a servizi;

Massimo aumento ammissibile di aree a servizi pubblici: 64.393 abitanti * 0,5 mq/abitante = mq 32.196,5, aumento delle aree a servizi pubblici mq 15.957,70 < mq 32.196,5.

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante (che non interessa l'assetto delle aree a servizi pubblici) hanno determinato complessivamente l'aumento di 0,248 mq/abitante di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R..

I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C..

L'aumento complessivo determinato dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,248 mq/abitante.

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente : La presente variante non modifica l'estensione e la conformazione delle aree dotate di capacità edificatoria residenziale individuate dal vigente P.R.G.C., ne modifica le norme (aventi incidenza sulla destinazione d'uso residenziale) di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogeneo d'intervento le destinazioni d'uso, l'indice di edificabilità territoriale e fondiario.

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante non hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale C.I.R. che rimane immutata a 69.089 abitanti.

Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale di 158 abitanti che pertanto passa a 69.247 abitanti. La verifica di cui alla presente lettera "e" non si applica per gli effetti determinati dai permessi di costruire in deroga ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento : la presente Variante non interessa i parametri citati;

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive.

Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. sotto citati non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive.

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente : la presente variante non modifica il quadro del dissesto legato alla dinamica fluviale approvato con la variante urbanistica n. 15 di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC e non modifica la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Carta di Sintesi) prevista dalla medesima variante ;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. La modifica non interessa l'assetto dei vincoli del PRG vigente.

7. Di dare atto che, come documentato al capitolo 2) della Relazione Illustrativa che s'intende richiamato, e come illustrato in narrativa, la presente Variante urbanistica rispetta altresì le condizioni di cui agli artt. 12 comma 5bis e 17 comma 6 della L.U.R.;

8. Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 297 del 05.03.2019, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, l'Organo Tecnico comunale a conclusione della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modalità contestuale di cui alla tabella "j.1." dell'allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016), ha escluso la presente variante urbanistica n. 77 al vigente PRGC dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nel medesimo provvedimento;
9. Di dare atto che, come riportato in narrativa, la presente variante urbanistica n. 77, è stata integrata e modificata in ottemperanza alle prescrizioni della sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 297 del 05.03.2019, dell'Organo Tecnico Comunale.
10. Di dare atto che la Variante urbanistica n. 77 al vigente PRGC di cui a punto 3) della presente deliberazione, non modificando alcuna previsione localizzativa avente incidenza sulla classificazione acustica, risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moncalieri approvato dal Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006;
11. Di dare atto che la Variante urbanistica n. 77 al vigente PRGC di cui a punto 3) della presente deliberazione non interferisce con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante individuati dalla Variante urbanistica n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia d'industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) approvata con D.C.C. n. 177 del 20.12.2018;
12. Di dare atto che, come documentato nella Relazione Illustrativa, la Variante urbanistica n. 77 al vigente PRGC di cui a punto 3) della presente deliberazione risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati. In particolare, per le motivazioni indicate al capitolo 4 della Relazione illustrativa, risulta compatibile con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3.10.2017;
13. Di dare atto altresì che la Città Metropolitana di Torino, con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 326-16636/2018 del 18.07.2018 trasmesso con nota del 23.07.2018 prot. n. 87893/2018 (Ns prot. N. 44592 del 24.07.2018), ha decretato, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R.56/77 e s.m.i., che il suddetto progetto preliminare di Variante urbanistica n. 77 al vigente P.R.G.C. non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21.07.2011, e con i progetti sovracomunali, precisando altresì che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" ;
14. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
15. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

Il Presidente, non avendo Consiglieri iscritti ad intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 11 Consiglieri:

Avignone, Calligaro, Cerrato, Furci, Giachino, Longhin, Micheletti, Osella, Salvatore, Zacà, Zampolli

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 Consiglieri
Votanti n. 14 Consiglieri
Voti favorevoli n. 14
Astenuiti zero
Voti contrari zero
Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 11 Consiglieri:

Avignone, Calligaro, Cerrato, Furci, Giachino, Longhin, Micheletti, Osella, Salvatore, Zacà, Zampolli

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 Consiglieri
Votanti n. 14 Consiglieri
Voti favorevoli n. 14
Astenuiti zero
Voti contrari zero
Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

IL Presidente del Consiglio

Diego Artuso

(firmato digitalmente)



Il Segretario Generale

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)